

AGEVOLAZIONI

I chiarimenti sulle modifiche al credito R&S

di Debora Reverberi

Con la [circolare Ade 8/E/2019](#) pubblicata il 10.04.2019 sono stati chiariti alcuni aspetti inerenti le modifiche apportate dall'[articolo 1, commi 70-72, L. 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019) alla disciplina del credito d'imposta R&S, introdotta dall'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) convertito con modificazioni dalla L. 9/2014.

Le modifiche, introdotte nell'ambito di una complessiva "risistemazione" della normativa, **lasciano inalterati i presupposti applicativi e la natura incrementale del costo agevolabile, riguardando** prevalentemente i seguenti due aspetti:

- **gli oneri documentali** – certificazione contabile e relazione tecnica;
- **la modalità di calcolo dell'agevolazione** – aliquote differenziate per tipologia di spesa ammissibile e limite annuale del credito.

Per quanto concerne **gli oneri documentali** essi trovano applicazione già **per i crediti R&S maturati nel periodo d'imposta 2018**.

Le nuove modalità di calcolo e i limiti annuali invece entreranno in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (per la generalità delle imprese **dai crediti maturati nel 2019**).

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano **le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 integrate dai relativi chiarimenti della [circolare Ade 8/E/2019](#)**:

Decorrenza: credito maturato nel periodo d'imposta 2018		
Modifica agli oneri documentali	Legge di Bilancio 2019	Chiarimenti della circolare Ade 8/E/2019
Obbligo generalizzato di certificazione contabile	Estensione dell'obbligo di certificazione documentale delle spese tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione.	L'attività di certificazione contabile non può essere svolta, in analogia con le attività di revisione del bilancio, con criteri selettivi a campione .
Utilizzo del credito subordinato all'avvenuta certificazione	La compensazione del credito avviene subordinatamente alla certificazione contabile.	R&S dev'essere dies a quo per la compensazione del credito all'avvenuta è la data in cui viene adempiuto l'obbligo di

contabile

certificazione contabile, già a partire dal credito maturato nel 2018.

Obbligo di relazione tecnica **Previsione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati di ciascun progetto o sottoprogetto di R&S:** La relazione tecnica deve contenere:

- in caso di **R&S interna** predisposta e sottoscritta dal responsabile R&S o dai responsabili di ciascun progetto o sotto progetto e controfirmata dal legale rappresentante, ai sensi del **D.P.R. 445/2000**;
- in caso di **R&S esterna** redatta e sottoscritta dal soggetto commissionario che esegue la R&S.
- **la descrizione del progetto o sottoprogetto**
- **le incertezze scientifiche e tecnologiche** non superabili con le conoscenze disponibili in base allo stato dell'arte del settore e al cui superamento è finalizzata la R&S,
- **gli elementi di novità** che caratterizzano il prodotto o processo,
- **gli elementi che esprimono il grado di significatività dei miglioramenti.**

Anche nel caso di **attività di R&S commissionata all'interno del gruppo** la **relazione tecnica** deve essere redatta dal commissionario.

Decorrenza: credito maturato nel periodo d'imposta 2019

Modifica alla Legge di Bilancio 2019
modalità di calcolo dell'agevolazione

Chiarimenti della circolare 8/E/2019

Tipologia di investimenti ammissibili

Misura del credito R&S

a) **Spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato, impiegato direttamente in attività di R&S

Seminario di specializzazione

PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)